



IL RETTORE

D.R. 1031

- VISTO il DM 270/04;
- VISTA la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98;
- VISTA la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 15.11.2014 che ha approvato le modifiche al “Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari”
- VISTO il verbale del 18.12.2014 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’approvazione del citato Regolamento;

DECRETA

l’ emanazione del “Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari.”
Il Regolamento, allegato quale parte integrante al presente decreto, trova applicazione a partire dalla data di registrazione del presente decreto, che sarà acquisito nell’apposito registro.

Roma, 12 gennaio 2015

F.to IL RETTORE



Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari.

Art. 1 – Finalità

La Sapienza Università di Roma, nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” e dal D.M. 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196” promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca.

Tali attività sono regolamentate in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente:

- ai tirocini curriculari si applicano le disposizioni del presente Regolamento e per quanto non espressamente regolamentato si rimanda alle disposizioni previste dall'art. 18 della Legge 196/97 e successive modificazioni.

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i tirocini professionalizzanti, teorico-pratici e clinici, comunque denominati ed eventuali altre tipologie di tirocinio diversamente regolamentate da legge.

Art. 2 – Definizioni

Il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti di tutti i corsi di studio della Sapienza, completa il percorso di studio per il conseguimento del titolo con attività pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo, presso un'azienda o un ente privato o pubblico ed ha lo scopo di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro" (*art. 18 della Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98*).

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Tirocinio curriculare:** attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del



conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo. Il tirocinio curriculare comporta l'acquisizione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dal piano di studi. Si configurano come curricolari anche i tirocini svolti, prevalentemente in una struttura esterna, strumentali o collegati al sostenimento della prova finale. Il tirocinio curriculare non è soggetto alle comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 9-bis, comma 2 del D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/96 e ss.mm..

- **Tirocinanti:** studenti iscritti a corsi di laurea di I o II livello, scuole di specializzazione non mediche, master e dottorato entro il conseguimento del relativo titolo di studio;
- **Soggetto Promotore:** l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (d'ora in poi denominata "Sapienza");
- **Tutor Universitario:** il docente che assume la funzione di responsabile didattico – organizzativo delle attività del tirocinante e che monitora l'andamento del tirocinio.
- **Soggetto Ospitante:** Azienda/Ente, sia pubblico che privato, presso il quale si svolge il tirocinio. Il soggetto ospitante può essere localizzato sul territorio nazionale o estero.
- **Tutor Aziendale:** il soggetto che assume la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno dell'Azienda/Ente.

Art. 3 – Stipula e gestione delle Convenzioni Quadro

I tirocini curricolari sono svolti sulla base di apposite Convenzioni Quadro tra l'Università e i soggetti ospitanti e saranno rivolti a tutti i corsi di studio della Sapienza. A tale scopo dovrà essere utilizzato lo schema di Convenzione Quadro predisposto a cura dell'Area competente, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 4 – Progetti Formativi

Le singole Facoltà e/o i Dipartimenti, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere ed attivare tirocini curricolari attraverso specifici progetti formativi fermo restando l'obbligo della stipula di una Convenzione Quadro.



Lo schema di Progetto Formativo da utilizzare è predisposto a cura dell'Area competente, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 5 – Durata dei tirocini

La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 6 - Soggetti coinvolti nell'attivazione del Tirocinio

Le Convenzioni Quadro sono stipulate a cura della competente Area e sottoscritte dal Rettore o suo Delegato. I Progetti Formativi sono di competenza di Facoltà o Dipartimenti o corsi di studio, secondo l'organizzazione adottata da tali strutture.

Art. 7 – Procedure di attivazione tirocini

I tirocini devono essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini sulla piattaforma dedicata, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 22.10.2009.

Art. 8 – Limiti numerici

Ogni azienda o ente può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato al numero di lavoratori presenti in organico:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Concorrono al computo i lavoratori subordinati ed i soci dipendenti delle società cooperative.

Qualora il tirocinio curriculare si svolga in una sede del Soggetto Ospitante situata al di fuori del Lazio, si applicheranno, se presenti, le disposizioni vigenti nella Regione di riferimento e in assenza di queste ultime si applicherà quanto previsto nel presente Regolamento.



Art. 9 – Pubblicazione Offerte di Tirocinio

Il sistema informatico di gestione dei tirocini abiliterà gli enti/aziende che stipulano una convenzione con l'Università, a pubblicare le proprie offerte di tirocinio.

Art. 10 – Monitoraggio e Valutazione

Ai fini del controllo e valutazione delle esperienze di tirocinio, il tutor del Soggetto Ospitante ed il tirocinante sono tenuti a compilare questionari e fornire adeguate informazioni per le attività di monitoraggio nel rispetto della normativa vigente.

L'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio provvederà, con cadenza annuale a presentare al Senato Accademico il relativo Report di monitoraggio.

Art. 11 – Attribuzione di CFU

Le Facoltà, i Dipartimenti e/o i Corsi di Studio sono tenuti a raccogliere i dati necessari all'attribuzione di CFU per i tirocini curriculari, sulla base dell'organizzazione prevista in tali strutture.

All'atto dell'aggiornamento della procedura del Gestionale Tirocini sarà implementata una nuova funzionalità che consentirà il conferimento dei dati al gestionale per le carriere degli studenti.

Art. 12 – Tirocini curriculari attivati con Soggetto Ospitante la Sapienza (c.d. Tirocini interni curriculari)

Gli studenti iscritti ai corsi di studio della Sapienza possono svolgere tirocini curriculari presso le strutture dell'ateneo stesso. L'attivazione e la gestione di tirocini curriculari è di competenza della Facoltà o del Dipartimento di provenienza del tirocinante.

La Facoltà o il Dipartimento di provenienza si configurano come Soggetto Promotore e ad essi spetta la completa gestione amministrativa del tirocinio (pubblicazione delle offerte, gestione delle richieste e dei progetti formativi).

Il Soggetto Ospitante, deve predisporre una "lettera di intenti" controfirmata dagli uffici dell'Area competente e procedere alla definizione del progetto formativo in accordo con il Soggetto Promotore attraverso il Gestionale Tirocini sulla piattaforma dedicata.

Le procedure e le modalità di attivazione di tirocini presso la Sapienza sono definite dalla competente Area, attraverso la pubblicazione di "Linee guida".



Art. 13 – Tirocini curriculari attivati al di fuori del territorio nazionale

La Sapienza promuove l'attivazione di tirocini curriculari presso aziende ed enti, sia pubblici che privati, localizzati al di fuori del territorio nazionale.

Ai tirocini curriculari attivati al di fuori del territorio nazionale si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 della Legge 196/97 e successive modificazioni.

Gli schemi di Convenzione Quadro e di Progetto Formativo sono redatti in lingua inglese e/o francese.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi comunitari o sovranazionali.

Art. 14 – Obblighi per i Soggetti

I Soggetti Ospitanti ed i tirocinanti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e dalle normative vigenti.

La Sapienza, in qualità di Soggetto Promotore, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi e rispetta gli obblighi previsti dalle normative vigenti.

A tal fine le Facoltà e/o Dipartimenti sono obbligati a comunicare all'ufficio competente dell'Ateneo i dati relativi ai tirocini stipulati per l'attivazione delle relative coperture antinfortunistiche e assicurative previste dalla legge.

Art. 15 – Decorrenza del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.